



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente

DECISIONE

Premesso:

- che questo Ufficio Elettorale, con decisione in data 25 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse di Giorgio Heller, candidato nella lista "GRANDE SUD MPA" per la elezione della Camera dei deputati fissata per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, avverso il provvedimento del 23 gennaio 2013 con il quale l'Ufficio Centrale circoscrizionale Lazio Uno presso la Corte d'appello

di Roma, nell'ammettere la predetta lista, aveva cancellato dalla stessa, tra gli altri, il suo nominativo sul rilievo che la prescritta documentazione relativa alla sua candidatura era stata presentata da soggetti non legittimati ed inoltre successivamente al deposito delle liste e dopo le ore 20,00 del precedente 21 gennaio, e che essa era "priva di alcuna certezza";

- che il rigetto del ricorso è stato motivato alla stregua della circostanza che il deposito della documentazione di cui si tratta era stato effettuato da Francesco Cifani, nominato quale "delegato effettivo" da Anna Daponte, a sua volta designata dal Partito "GRANDE SUD-MPA", e, quindi, in violazione delle forme prescritte dall'art. 17 del D.P.R. n. 361 del 1957, il quale stabilisce che il deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti presso il competente Ufficio circoscrizionale debba essere effettuato dal rappresentante, effettivo o supplente, designato, con unico atto autenticato da notaio, dal partito o dal gruppo politico (primo comma), e che le medesime modalità debbano essere rispettate per la indicazione di ulteriori rappresentanti supplenti qualora quelli precedentemente designati siano impediti a provvedervi per fatto sopravvenuto (secondo comma);

- che avverso tale provvedimento Giorgio Heller ha proposto istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c., rigettata con provvedimento di questo Ufficio del 30 gennaio 2013;

- che di tale provvedimento Giorgio Heller ha chiesto, unitamente alla lista di appartenenza denominata "GRANDE SUD-MPA", il riesame, l'annullamento e/o la revoca, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-ocities e 21-novies della legge n. 241 del 1990;

Rilevato:

- che l'istanza muove dalla premessa per cui questo Ufficio, con la suddetta decisione del 30 gennaio 2013, ha dichiarato la propria natura di organo amministrativo e che,

pertanto, troverebbero applicazione i rimedi di cui alla legge n. 241 del 1990;

- che, tanto premesso, sarebbe frutto di errore e travisamento di fatti la circostanza presupposta da questo Ufficio elettorale centrale <<che la documentazione originariamente mancante, relativa alla candidatura di Giorgio Heller, sarebbe stata depositata da uno dei due "delegati effettivi", il Sig. Cifani (...), nominati dalla Sig.ra Daponte, rappresentante della lista de qua, laddove (...) il soggetto legittimato a tale deposito documentale avrebbe dovuto essere nominato, in base all'art. 17 d.P.R. 361/1957, "dal partito o gruppo politico, titolare del potere di designazione, non essendo quindi idonea a tal fine la designazione del rappresentante da parte del già designato"; tra le altre circostanze dopo le ore 20>>;

- che si sostiene, infatti, che "la presentazione della candidatura, consistita nelle sottoscrizioni con in testa il nome di Heller e il logo e nome del partito è stata fatta proprio dalla sig.ra Daponte a ciò autorizzata dal partito con atto notarile";

- che, inoltre, la figura del rappresentante di cui al citato art. 17 sarebbe ben diversa da quella dei "due delegati effettivi e di due supplenti" di cui agli artt. 18 e 20 dello stesso d.P.R. n. 361 del 1957, là dove il primo ha il compito di depositare la lista, mentre gli altri, per espressa previsione dell'art. 22, comma 3, dello stesso d.P.R., "hanno il compito di interloquire con l'ufficio centrale circoscrizionale, ai fini di eventuali reclami ed al fine di integrare la documentazione prodotta in sede di presentazione della lista" e dovendo la normativa in materia essere, comunque, letta in senso favorevole per l'esercizio del diritto di elettorato passivo ed attivo;

- che, dunque, vi sarebbe violazione di legge in base al falso assunto della "incapacità" dei delegati, da un lato, e della tardività nel deposito della lista dall'altro;

- che, peraltro, spettando l'indicazione di detti delegati, in base ai citati artt. 18 e 20, ai rappresentanti di cui all'art. 17, la rappresentante della lista "GRANDE SUD-MPA" ha, per l'appunto, indicato come delegato effettivo il Sig. Cifani, "che ha poi provveduto, il giorno dopo la presentazione della lista de qua, al deposito della documentazione in questione";

- che, quindi, la decisione gravata risulterebbe assunta in violazione di legge ed incorsa in errore di fatto, non avendo tenuto conto "che la nomina dei delegati è avvenuta in sede di compilazione del predetto verbale, recante (...) una parte prestampata, in cui si richiedeva ai sensi dell'art. 20 DPR cit. di indicare, da parte del rappresentante di lista, i nomi dei due delegati, di cui agli artt. 18 e 20, stesso DPR. Ed essendo stata tempestiva la presentazione da parte della presentatrice entro le ore 20";

- che analoghe considerazioni varrebbero "per le altre ragioni del ricorso allegato proposto avverso la decisione della Corte di appello che non sono state esaminate perché ritenute assorbite, ma che dovranno esserlo una volta annullato d'ufficio il provvedimento basato su falsi presupposti";

Ritenuto:

- che non si ravvisa l'errore di fatto dedotto nell'istanza, posto che non è in discussione la circostanza, confermata dallo stesso Heller, relativa al deposito della documentazione concernente la candidatura del medesimo da parte del Sig. Cifani, delegato effettivo nominato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 361 del 1957, dalla rappresentante del partito Sig.ra Daponte;

- che, pertanto, ciò che rimane contestato è soltanto l'interpretazione delle norme implicate nella fattispecie (artt. 17, 20 e 22 del d.P.R. n. 361 del 1957; e non già l'art. 18, abrogato dalla legge n. 270 del 2005, sul quale l'istante fonda in buona parte la propria tesi), siccome

espressa nel provvedimento del 25 gennaio 2013:
interpretazione che quest'Ufficio ritiene di confermare,
tenuto anche conto che l'art. 20 del d.P.R. n. 361 del 1957,
in base al quale è stato nominato delegato effettivo il Sig.
Cifani, riguarda esclusivamente la designazione dei delegati
di cui all'art. 25 del medesimo d.P.R. e cioè di coloro che
rappresenteranno la lista dinanzi all'Ufficio di ciascuna
sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale ai fini dello
svolgimento del voto;

- che, pertanto, l'istanza va rigettata.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza. Si comunichi.

Roma, 1° febbraio 2013

Il Presidente

I Componenti.

Depositato in Segreteria

OGGI 1 FEBBRAIO 2013 h 14.22